



Classifica: 011-8-3

Fascicolo: 1/2020

Pesaro, firmato digitalmente il 22/04/2024

**CENTRO RICERCHE BOTANICO-VEGETAZIONALI - RETE NATURA 2000 - EDUCAZIONE,
VALORIZZAZIONE E PROGETTAZIONE AMBIENTALE**

**OGGETTO: SCHEMI DI MISURE DI CONSERVAZIONE E PIANI DI GESTIONE DEI SITI DI RETE NATURA
2000 ADOTTATI CON D.C.P. N.56 DEL 20/12/2023 – RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE AI
SENSI DELL'ART. 24 L.R. N.6/2007 E S.M.I.**

Premesso che

con Delibera di Consiglio Provinciale n. 56 del 20/12/2023 sono stati adottati dall'ente gestore in via preliminare i seguenti schemi:

- 1) Misure di conservazione sito specifiche del sito ZSC IT5310007 "Litorale della Baia del re";
- 2) Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 di competenza esclusiva della Provincia di Pesaro e Urbino: ZSC IT5310008 "Corso dell'Arzilla", ZSC IT5310009 "Selva di S. Nicola", ZSC IT5310013 "Mombarroccio", ZPS IT5310027 "Mombarroccio e Beato Sante", ZSC IT5310015 "Tavernelle sul Metauro", ZPS IT5310028 "Tavernelle sul Metauro" e ZSC/ZPS IT5310022 "Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce"

l'avvenuto deposito è stato pubblicato mediante avviso di deposito (rif prot. n. 4792/2024) nel Bollettino ufficiale della Regione, n.13 del 15 febbraio 2024, nonché nel sito internet istituzionale della Regione e dell'ente gestore.

per trenta giorni (dal 15 febbraio al 16 marzo 2024) i documenti sono stati depositati presso il sito web istituzionale dell'ente e quelli degli enti locali interessati mediante pubblicazione "avviso pubblico" contenete il seguente link istituzionale in cui era possibile scaricare tutti i documenti <https://box2.cst.pu.it/index.-php/s/acLwmzBFJbxADJH>.

che dal 16 marzo al 15 aprile 2024 sono state acquisite agli atti le seguenti n. 3 osservazioni:

- 1) GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE Direzione Ambiente e Risorse Idriche (rif Prot. n. 10704 del 18-03-24).
- 2) ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA La Lupus in Fabula (rif. Prot. n. 12814_del 02-04-24).
- 3) COORDINAMENTO NAZIONALE GUARDIE GIURATE WWF ITALIA SERVIZIO VOLONTARIO A TUTELA DELLA FAUNA E DELL'AMBIENTE (rif. Prot. n. 11784 del 25-03-24).

Per quanto sopra premesso, qui di seguito si riportano le controdeduzione del servizio scrivente delle tre osservazioni pervenute, con le relative risposte.



Osservazione	Risposte
<p>Regione Marche <i>Direzione Ambiente e Risorse Idriche n. prot.10704/2024</i></p> <p>In relazione alle Azioni di "Regolamentazione realizzazione impianti idroelettrici" previste nelle strategie di conservazione delle ZPS IT5310022, ZSC IT5310015, ZPS IT5310028 e ZSC IT5310008 si evidenzia che la DGR 1683/2019 stabilisce già che <i>"le derivazioni ad uso idroelettrico o industriale potranno prevedere la realizzazione di nuove opere di sbarramento sul corpo idrico derivato solo qualora tali opere risultino necessarie per la difesa idraulica e siano ricomprese tra le opere programmate dalle amministrazioni competenti"</i>; inoltre, nei criteri applicativi per le valutazioni da effettuare dagli uffici concedenti le compatibilità ambientale delle Derivazioni Idriche in applicazione delle Direttive Derivazioni delle Autorità di bacino distrettuali è già specificato per le derivazioni idroelettriche che <i>"All'interno dei tratti già interessati da sottensioni non possono essere realizzate derivazioni idroelettriche con nuove sottensioni"</i> (https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Tutela-delle-acque/Compatibilit%C3%A0-ambientale-delle-derivazioni-idriche). Pertanto, attualmente, nuovi sbarramenti per il solo uso idroelettrico non sono realizzabili nel territorio regionale indipendentemente dal tratto sotteso. E nel caso di tratti di corpo d'acqua già sottesi da derivazioni idroelettriche (es: fiume Metauro nell'ambito della ZPS IT5310022) possono essere realizzati sugli sbarramenti esistenti solo impianti con immediata restituzione e senza sottensione.</p> <p>Si ritiene che tali indicazioni/vincoli debbano essere richiamati nei piani di gestione e le "strategie di conservazione" non dovrebbero discostarsi da tale orientamento fissato a scala regionale, ove più estensive.</p>	<p>Vista la nota e ritenendo la normativa vigente è comunque sufficiente a garantire lo stato di conservazione degli habitat e delle specie per le quali è stata segnalata la minaccia ed al fine di evitare inutili ridondanze la misura viene eliminata.</p> <p>Il testo del capitolo 4.7 <i>Infrastrutture per la produzione e trasporto dell'energia e per le comunicazioni</i> della Relazione viene aggiornato con i riferimenti normativi indicati.</p> <p>ACCOLTA</p>
<p>Nell'Azione n. 3 ("Realizzazione scale di risalita") relativa alla ZSC/ZPS IT5310022 "Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce", prevede la realizzazione di una struttura di risalita della fauna ittica per il superamento della barriera rappresentata dalla traversa della Liscia/Cerbara riportando un finanziamento < € 50.000 (poiché stimati € 50.000 per due distinte scale di risalita), si ritiene di evidenziare che, data l'altezza dell'opera di sbarramento (ca. 10 m; altezza che si è progressivamente accentuata negli anni), i costi previsti appaiono alquanto sotto-stimati ed è da valutare la sua effettiva possibilità di realizzazione considerando l'impatto della stessa (considerato che per avere una pendenza adeguata alla risalita della fauna ittica dovrà avere un'elevata</p>	<p>La misura è stata modificata prevedendo per la derivazione di Canali Albani, che già non era considerata prioritaria, la redazione di uno studio di fattibilità e nel frattempo, richiamando l'art. 15 della L.R. 3/2003, l'effettuazione di ripopolamenti con materiale ittico autoctono se disponibile.</p> <p>Il nuovo testo è:</p> <p><i>Va progettato e realizzato un intervento per la realizzazione di strutture che permettano alla fauna ittica il superamento della briglia presso il ponte della ferrovia Adriatica. Per la derivazione di Canale Urbani, viste le sue dimensioni notevoli va predisposto un uno Studio di fattibilità tecnico economica</i></p>



<p>estensione longitudinale o comunque occupare un'ampia superficie). Per tale opera si ritiene più adeguato richiamare nell'Azione n. 3 quanto previsto all'art. 15 della L.R. 3/2003, dove è stabilito che "nel caso in cui la realizzazione delle strutture di risalita sia tecnicamente impossibile, i soggetti interessati corrispondono annualmente alla Provincia competente per territorio una somma pari al costo del ripopolamento ittico del corso d'acqua". Pertanto, rimandare ad una fase successiva una migliore valutazione sull'effettiva possibilità o meno di realizzazione della scala di risalita. In merito al finanziamento delle suddette opere si richiama il fatto che le stesse sono a carico dei soggetti concessionari (soggetti privati o enti pubblici nel caso in cui siano essi stessi concessionari).</p>	<p><i>che valuti la possibilità di intervenire per eliminare la discontinuità. Nel frattempo, così come previsto dall'15 della L.R. 3/2003 la Provincia potrà effettuare ripopolamenti del tratto a monte utilizzando esclusivamente materiale ittico autoctono.</i> ACCOLTA</p>
<p>Sono previste Azioni di "Monitoraggio annuale dello stato del corso d'acqua" nelle strategie di conservazione della ZPS IT5310022 e della ZSC IT5310015 (sul Fiume Metauro), nonché nella ZPS IT5310008. Su tale aspetto si evidenzia che nel periodo estivo, nei casi in cui viene chiesta e concessa, ai sensi dell'art. 60 delle norme del PTA, una deroga al DMV-DE per l'approvvigionamento idropotabile dal Fiume Metauro sono prescritti dalla scrivente Direzione monitoraggi aggiuntivi dei macroinvertebrati e del LIMeco (in corrispondenza delle stazioni Arpam e immediatamente a monte della traversa di Cerbara/Canale Albani) e, quando ritenuto opportuno, sulla fauna ittica. I monitoraggi sono a carico dei soggetti per i quali viene rilasciata la deroga (gestori del Servizio Idrico Integrato). Pertanto, è opportuno che vi sia un coordinamento anche con la Direzione Ambiente e Risorse idriche per la definizione dei monitoraggi in modo tale da evitare sovrapposizioni e che i risultati di eventuali nuovi monitoraggi siano trasmessi anche alla Direzione Ambiente e Risorse Idriche.</p>	<p>La misura è stata modificata. Il nuovo testo è: <i>In accordo con la Direzione Ambiente e Risorse idriche della Regione Marche e ARPA Marche dovrà essere intensificato il monitoraggio del corso d'acqua che dovrebbe avere cadenza annuale e interessare almeno tre punti (compresi quelli già utilizzati da ARPA Marche) opportunamente posizionati. A tal fine si dovranno utilizzare almeno i seguenti elementi di qualità: Macroinvertebrati bentonici e LIMeco con le modalità previste dal D.M.260/2010 e calcolata la portata</i> ACCOLTA</p>
<p>Per quanto riguarda la ZSC/ZPS IT5310022 IT5310022 "Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce" nelle tabelle presenti nel paragrafo delle pressioni viene riportato erroneamente lo stato scarso (pagg. 144, 145 e 146) mentre lo stato sufficiente viene correttamente richiamato nei capitoli precedenti. Si evidenzia che lo stato ecologico del tratto terminale del corso del Fiume Metauro (corpo idrico IT11-R05A_TR04-B) risulta classificato, per il sessennio che comprende gli anni 2015-2020 (ultimo periodo di classificazione), 'sufficiente', come comunicato dalla Regione e riportato nel Piano di Gestione delle Acque.</p>	<p>Il refuso è stato corretto ACCOLTA</p>



Coordinamento Guardie WWF Marche n. prot. 11784/2024	Risposta
Va detto che comunque "la Conservazione senza le opportune risorse è mera conversazione"	Non pertinente
Manca l'individuazione delle risorse per i vari obiettivi.	Le risorse sono individuate, come previsto dalle linee guida ministeriali e regionali, per ogni singola azione
Tabellazione Aree Natura 2000.	Non si ritiene opportuna la tabellazione di tutto il perimetro dei siti mentre l'Azione <i>Promozione degli obiettivi di conservazione del sito</i> già prevede l'apposizione di cartellonista agli ingressi
Garantire la vigilanza attraverso le Guardie ecologiche e le altre guardie volontarie; tale disposizione rientra nella direttiva e non può essere sostituita dalle forze dell'ordine già oberate di lavoro.	L'Azione <i>Incremento e razionalizzazione della sorveglianza</i> già prevede il coinvolgimento delle associazioni di guardie volontarie
Nel piano poi occorre mettere i risultati della vigilanza, perché attraverso i controlli sulle autorizzazioni rilasciate, ci si sono ulteriori azioni conservative. Nel piano sono mancanti.	Non pertinente. Nel caso andavano indicate le eventuali misure da inserire
Gli obiettivi proposti, senza vigilanza non vengono raggiunti.	Il piano prevede a questo scopo un'apposita misura Azione <i>Incremento e razionalizzazione della sorveglianza</i>
Gli appostamenti di caccia vengono dati all'interno delle aree di conservazione, mentre sarebbe opportuno ridurre quelli esistenti, non darne di nuovi; inoltre, come si opera in altre aree natura 2000, istituire una zona di salvaguardia esterna, area buffer, di 1000 m ove esercitare la caccia con le dovute prescrizioni, lasciando il più possibile l'area di conservazione libera da interferenze.	L'Azione <i>Controllo della caccia da appostamento fisso</i> prevede che il numero non possa aumentare e che nel caso di quelli cessati per almeno una stagione venatoria non possa essere concesso il rinnovo per cui nel tempo il numero si ridurrà. La misura vale anche per una fascia buffer di 200m. Non si ritiene necessario portarla a 1000 m come chiesto
Sugli appostamenti andrebbero valutati il numero di quelli rilasciati, il titolo edilizio per cui devono essere realizzati, ai sensi delle norme di sicurezza e non andrebbero concessi come sta avvenendo, ad altri soggetti non titolari al tempo della costituzione delle aree di tutela. Quindi l'appostamento una volta perduto il diritto del titolare, non può essere trasmesso ad altri, perché l'obiettivo delle aree di conservazione, deve essere quello dell'eliminazione del disturbo.	Le attività di gestione degli appostamenti non è nelle competenze dell'Ente gestore del sito che si esprime esclusivamente in fase di autorizzazione attraverso la Valutazione d'Incidenza. Rispetto all'obiettivo della loro riduzione di rimanda a quanto già detto relativamente alla precedente osservazione.
Va valutato inoltre il rumore prodotto dall'attività venatoria e l'obbligo per tutti di usare munizioni atossiche, anche al di fuori delle aree umide. Vanno inoltre fatte le analisi, in particolare sugli appostamenti dei colombacci, per la verifica dell'inquinamento da piombo.	Il rumore dell'attività venatoria è stato valutato nell'ambito dell'analisi delle pressioni prodotte dalla caccia e si ritiene il rumore non eserciti pressioni significative. Il monitoraggio del piombo negli appostamenti è oggetto di un apposito progetto della Regione Marche nell'ambito del Piano di Monitoraggio del PFV. Il Piano prevede un'apposita misura sul tema, Azione <i>Regolamentazione uso munizioni al piombo</i>
Per coloro che hanno laghi o stagni anatici, va garantito per tutto l'anno il mantenimento dello spec-	L'obbligo è già previsto dall'art. 31 della L.R. 7/1995



chi d'acqua anche per il periodo di chiusura caccia. Verificare poiché l'autorizzazione dell'appostamento dura alcuni mesi, lo smontaggio degli stessi in rapporto alla Vinca che dura 25 anni. Si veda fra l'altro LR 7/1995 art. 31. Inoltre qui si ricorda che la legge regionale, non può derogare norme di rango superiore nel caso il DPR 380/2001, si veda sentenza della Corte di Costituzionale 139/2013 e sentenza Consiglio di Stato 6473/2010.	Questa attività è tra quelle implementabili con l'Azione <i>Incremento e razionalizzazione della sorveglianza</i>
Limitare il periodo di esercizio venatorio, nelle aree tutelate nei periodi di ottobre, novembre e dicembre.	Non si ritiene che la misura sia necessaria per tutta l'attività venatoria ed è già sta prevista per gli appostamenti
Nelle aree di natura protetta la caccia agli ungulati dovrebbe avvenire nei periodi indicati con altane fisse ove i selescacciatori, a rotazione impegnano le postazioni accompagnati dalla vigilanza volontaria.	I siti Natura 2000 non sono aree protette ai sensi della L. 394/1991 per cui le modalità di caccia sono definite ai sensi della L.R. 7/1995 e ove previsto gli strumenti attuativi sono soggetti a Valutazione d'Incidenza.
Le zone di addestramento cani devono essere realizzate, eventualmente nella zona buffer e non nelle aree tutelate e con il cane al guinzaglio, per evitare lo spavento degli animali presenti.	ACCOLTA PARZIALMENTE. Aggiunta misura "E' vietata la costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l'ampliamento di quelle esistenti" solo nella ZSC/ZPS IT5310022 e nelle ZPS IT5310027 e IT5310028
Per quanto riguarda la caccia al cinghiale con emergenza Psa, la caccia va autorizzata non prima di aver fatto i relativi censimenti, evitando la braccata e girata, vietate nelle linee guida e sentenza TAR Marche, solo con altane e selezione. Inoltre va verificato il disturbo per le altre specie. Va garantita per tutti gli ungulati, la filiera della carne con la relativa tracciabilità. Gli animali abbattuti vanno venduti o ceduti gratuitamente alle mense per i poveri.	I Piani di controllo regionali quinquennali della fauna selvatica, previsti ai sensi dell'art. 19 e 19 ter della Legge 157/1992 e s.m.i., saranno sottoposti a Valutazione d'incidenza e pertanto le relative pressioni saranno valutate in quella sede. Ai sensi della Sentenza n. 00170/2024 del TAR Marche, la braccata è già vietata anche nei siti di Rete Natura 2000.
Acquisire i dati delle battute fatte in violazione di legge e e nocumento a tutta la biodiversità presente nelle aree.	Non pertinente.
Nelle aree Natura 2000 va permessa l'autodifesa agli agricoltori, magari incentivando l'uso delle trappole e chiusini.	Il Piano non lo vieta. L'attività si svolge secondo quanto previsto dalla normativa vigente
Agricoltura deve essere effettuata senza pesticidi, quindi vanno forniti contributi per la diffusione dell'agricoltura biologica, per il rilascio delle stoppie, per rimborso danni.	Si ritiene che una misura obbligatoria non sia applicabile. Il contributo al biologico è già previsto dalle politiche agricole regionali
Evitare al massimo lo sviluppo degli impianti FV a terra ad eccezione delle strutture edilizie al fine di evitare cumuli di impianti privilegiando coltivazioni agricole non intensive.	Il DAAL 13/2010 individua già i siti Natura 2000 come aree non idonee all'insediamento di impianti fotovoltaici a terra con potenza superiore a 20 KWp. La L.R. 4/2024 individua i siti Natura 2000 come <u>indicatori di presuntiva non idoneità</u> per l'installazione di impianti con potenza superiore a 20



	KWp.
Vigilare affinché le strutture esistenti mantengano le prescrizioni date in materia di mitigazione degli impianti.	A questo scopo è stata prevista l'Azione <i>Incremento e razionalizzazione della sorveglianza</i>
Tutti gli obietti devono rispondere a criteri reali di trasparenza e partecipazione	Non pertinente
Per gli appostamenti deve essere specificato il miglioramento; un esempio è l'eliminazione della caccia delle specie come le ghiandaie, le quali sono seppure importanti per la diffusione dei semi delle roverelle e la ricrescita del bosco	Non pertinente
Per la vigilanza effettuare precise convenzioni per il controllo rete natura 2000. Ritabellare tutte le aree floristiche. Tutte le sanzioni devono tornare all'ente gestore per essere reimpiegate nella vigilanza e conservazione	Non pertinente
Assegnare la gestione anche ad associazioni ambientaliste; si veda Ripabianca di Jesi AN	Gli enti gestori dei siti Natura 2000 sono definiti dalla L.R. 6/2009. Il WWF gestisce il sito IT5320008 in quanto gestore della Riserva naturale.
Lupus in Fabula prot n. 12814/2024	risposta
Gestione della vegetazione ripariale e degli interventi di manutenzione idraulica – Regolamentazione - Siti IT5310008 - IT5310015 - IT5310022 - IT5310028 Aggiungere: <i>“Per quanto riguarda le specie vegetali alloctone legnose il taglio può essere esteso alla golena purché detta operazione possa essere effettuata senza danneggiare le specie autoctone”.</i>	ACCETTATA
Controllo della caccia da appostamento fisso – Regolamentazione – Siti IT5310008 - IT5310022 - IT5310027 - IT5310028. Sostituire le parole <i>“Non posso essere autorizzati appostamenti cessati a seguito del mancato utilizzo per almeno due stagioni venatorie”</i> con le parole <i>“Non posso essere autorizzati appostamenti cessati a seguito del mancato utilizzo per una, stagione venatoria”</i>	ACCETTATA
Transito veicoli a motore – Regolamentazione – Siti IT5310008 - IT5310013 - IT5310015 - IT5310022 - IT5310027 - IT5310028 Sostituire le parole <i>“E' vietato il transito a motore (moto, auto, quad, ecc.)...”</i> con le parole <i>“E' vietato il transito di moto, auto, quad, ecc. a motore endotermico ed elettrico.”</i>	Ai sensi del codice della strada sono mezzi a motore sia quelli con motore endotermiche e elettrico. Usare definizioni differenti da quelle di legge oltre che ridondante potrebbe creare confusione. NON ACCETTA
Incremento e razionalizzazione della sorveglianza – Intervento attivo – Siti IT5310008 - IT5310015 - IT5310022 - IT5310028 Sostituire le parole <i>“Va promosso un accordo finalizzato all'integrazione e razionalizzazione delle attività di sorveglianza nel sito che coinvolga tutti i soggetti competenti. Tale ac-</i>	Si ritiene che l'inserimento dell'elenco completo dei soggetti potenzialmente interessati, per altro tutti coinvolgibili con l'attuale formulazione, rappresenti un inutile irrigidimento che potrebbe rendere più difficile la sua attuazione.



<p><i>cordo potrebbe essere sviluppato nell'ambito del "Contratto di Fiume Metauro e Torrente Arzilla" e coinvolgere tutti i siti Natura 2000 in esso compresi e gestiti dalla Provincia Pesaro e Urbino." con le parole "Va attuato un accordo finalizzato all'integrazione e razionalizzazione delle attività di sorveglianza nel sito tra il Comune di Fano e la Provincia di Pesaro e Urbino che coinvolga tutti i soggetti competenti, incluse le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), le guardie ittiche volontarie, le guardie venatorie volontarie e i Carabinieri Forestali. Tale accordo potrebbe essere sviluppato nell'ambito del "Contratto di Fiume Metauro e Torrente Arzilla" e coinvolgere tutti i siti Natura 2000 in esso compresi e gestiti dalla Provincia Pesaro e Urbino. In esso va inserito il costo annuale congruo a rimborsare le spese sostenute dai volontari che si occupano della vigilanza."</i></p>	<p>Si accetto solo modifica <i>va promosso con va attuato</i> e si prevede un costo di almeno € 5.000 annui ACCETTA PARZIALMENTE</p>
<p>Promozione degli obiettivi di conservazione del sito – educazione – Siti IT5310008 - IT5310009 - IT5310013 - IT5310015 - IT5310022 - IT5310027 - IT5310028 Alla lettera B) Destinatari dopo "cittadinanza" aggiungere "e fruitori occasionali"</p>	<p>Misura modificata come richiesto ACCETTATA</p>
<p>Regolamentazione uso munizioni al piombo – Regolamentazione – Siti IT5310022 - IT5310027 - IT5310028 Tenuto conto delle cause di inquinamento del suolo e di morte della fauna acquatica dovute all'utilizzo delle munizioni a piombo nelle aree umide ed esondabili, così come abbondantemente dimostrato della letteratura scientifica, si richiede di inserire il divieto di utilizzo delle munizioni a piombo anche nelle aree sportive attrezzate esistenti (ad esempio tiro a segno, tiro al piattello) ricadenti nei siti di rete Natura 2000 del fiume Metauro e del Torrente Arzilla. Quindi, eliminare le seguenti parole "o, se contenente piombo, c'è obbligo del recupero nella stessa giornata venatoria di tutti gli animali abbattuti." Inserire le seguenti parole "Il divieto dell'uso di munizioni contenenti piombo è esteso anche all'attività di tiro al piattello, tiro a segno, tiro al volo. Tale divieto è esteso a qualunque attività sportiva che preveda l'uso di munizioni al piombo"</p>	<p>Dai dati disponibili risulta impianti di tiro a volo o tiro a segno risultano presenti nel sito IT5310022. Per cui l'osservazione è ACCETTATA solo per esso.</p>
<p>Gestione specie interesse comunitario (nuovo) – Regolamentazione – Siti IT5310008 - IT5310015 - IT5310022 – IT5310028 Visti i risultati dei recenti monitoraggi naturalistici presentanti durante l'ultimo incontro tenutosi a Fano lo scorso 29 novembre 2023, si richiede di inserire nei siti sopra indicati la seguente tutela "E' vietata la cattura, nei periodi della loro riproduzione, delle seguenti spe-</p>	<p>Nell'attività di pesca sportiva non è possibile decidere a priori quale specie catturare per cui la misura sarebbe inattuabile. Rimane come previsto dai piani l'obbligo di immediato rilascio. NON ACCETTATA</p>



<i>cie di interesse comunitario inserite nell'allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE: Barbo comune, Rovella, Lasca, Cheppia, Vairone.</i>	
Regolamentazione sorvolo (nuovo) – Regolamentazione - Siti IT5310008 - IT5310009 - IT5310013 - IT5310015 - IT5310022 - IT5310027 - IT5310028 Ai pari delle Aree Protette (art. 11 comma 3 lettera h della Legge Quadro 394/1991) al fine di salvaguardare il paesaggio e gli ambienti naturali tutelati (fauna e la flora e rispettivi habitat) si chiede di non consentire il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto disposto dalle leggi sulla disciplina del volo. Aggiungere: "non è consentito il sorvolo delle ZSC e ZPS con droni salvo l'utilizzo a scopo di vigilanza e controllo. Eventuali deroghe motivate possono essere concesse dalla Provincia di PU"-	Accettata limitatamente al sito IT5310022 all'area comprendente il corso d'acqua con la sua vegetazione ripariale e la fascia di fondovalle in sinistra orografica nel tratto tra Stagno Urbani e la foce dove il sorvolo con droni può creare disturbo all'avifauna presente durante le diverse fasi fenologiche.

Il Responsabile del procedimento
TRAETTO ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)